



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE

ORDINANZA N° 39 /2005

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone;

- VISTA la convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi MARPOL 73/78 Annesso IV, come modificata dal Protocollo 1978, concernente la prevenzione dell'inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi;
- VISTA la Legge 29/09/1980 n° 662 relativa alla ratifica e all'esecuzione della precitata Convenzione;
- VISTA la Legge 31.12.1982 n° 979, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA la Legge n° 50/71 in data 11/02/1971 relativa alle norme sulla navigazione da diporto ed il D.L.vo 436/96 in data 14.08.1996, attuativo della direttiva comunitaria sulla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità adibite a tale tipologia di navigazione;
- VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 attuativo della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico nonché il relativo "Piano di raccolta dei rifiuti dell'ambito portuale del porto di Monfalcone", in corso di approvazione da parte della Direzione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici;
- VISTO il Dispaccio GAB/2005/6759/B01 in data 29.07.2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente, pervenuto con Circolare prot. RAM/2908/1/2005 datata 01.08.2005 del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto, teso a disciplinare le modalità di immissione in mare degli scarichi dei servizi igienici delle unità da diporto con riferimento all'entrata in vigore (1° agosto 2005) del nuovo annesso IV alla Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;
- VISTA l'ordinanza balneare n. 17/05 in data 16/05/05 del Capo del Circondario Marittimo di Monfalcone;
- VISTI gli art. 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione; e l'Art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO opportuno adottare, nelle more dell'adeguamento della normativa comunitaria a quella emanata dell'IMO, disposizioni relative al trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di meno di 15 persone;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare, in generale, ogni opportuno provvedimento per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino, in particolare entro la fascia costiera e presso le zone balenabili;

ORDINA

Art. 1 – Definizioni

Unità da diporto: qualunque costruzione che, con ogni mezzo di propulsione, sia destinata alla navigazione da diporto come natante (a remi, di lunghezza uguale o minore di 10 m ovvero, in presenza di tali caratteristiche, destinata alla navigazione in acque interne), imbarcazione (di lunghezza compresa tra 10 e 24 m) o nave (di lunghezza superiore a 24 m)

Unità da diporto nuova: natante o imbarcazione da diporto il cui contratto di acquisto di prima immissione in commercio sia stato stipulato a partire dal giorno 01.08.2005, ovvero una nave da diporto unità per la quale è stato sottoscritto il contratto di costruzione, o in assenza del contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o che si trovava ad un equivalente stato di avanzamento della costruzione il 01.08.2005 o dopo tale data, ovvero la cui consegna avvenga subito dopo il 01.08.2008.

Unità da diporto esistente: è un natante, una imbarcazione o una nave da diporto che non sia nuova;

Liquami: sono le acque di scarico costituite da drenaggi o altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di servizio igienico, lavabi, ombrinali e condotte di scarico, ovvero miscele formate dalle suddette acque.

Liquami trattati: sono liquami che hanno subito un processo di disinfezione e trattamento mediante un dispositivo in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla convenzione MARPOL 73/78.

Art. 2 – Prescrizioni

È fatto divieto a tutte le unità da diporto, nuove ed esistenti, di effettuare la discarica in mare delle acque reflue dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro il limite dalle spiagge frequentate dai bagnanti, fissato dall'Ordinanza n° 17/05 in data 15.05.2005 del Circondario Marittimo di Monfalcone;

Fino alla piena attuazione dell'annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78, tutte le unità da diporto esistenti e quelle nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma MARPOL, soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Per le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero superiore a 15 persone, si applicano le prescrizioni della Convenzione Internazionale Marpol 73/78

E' fatto salvo ogni altro specifico obbligo derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 7 del Decreto Legislativo 182/2003, relativamente al conferimento dei liquami e delle altre acque di scarico nel caso in cui la struttura portuale sia dotata di appositi ed idonei impianti di ricezione.

Art.4 – Sanzioni

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della navigazione, nonché ai sensi dell'articolo 39 comma terzo della L.50/71.

In presenza delle circostanze di cui all'Art 2 comma 4 della presente Ordinanza, il mancato conferimento sarà punito ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.L.vo 182/2003.

Art. 4 – Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicità

A tutti coloro cui spetta, è fatto obbligo di osservare e far osservare le disposizioni sopra riportate.

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal giorno **10 settembre 2005**, ed è consultabile sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.it/monfalcone

Monfalcone, lì **01.09.2005**

Il Comandante
Capitano di Fregata (CP)
Goffredo BON